



COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

**REGOLAMENTO SPECIALE
CONCERNENTE L'ARMAMENTO
DEGLI APPARTENENTI ALLA
POLIZIA MUNICIPALE**

(ATTUAZIONE D.M. 4 MARZO 1987 N. 145)

INDICE

CAPO I - Generalità e tipo di armi

Art. 1 - Campo di applicazione

Art. 2 - Numero e tipologia delle armi in dotazione

Art. 3 - Altri presidi per la difesa personale in dotazione

Art. 4 - Assegnazione dell'arma in via continuativa

CAPO II - Tenuta e Custodia delle Armi

Art. 5 - Consegna delle armi e delle munizioni

Art. 6 - Doveri dell'assegnatario

Art. 7 - Prelevamento e versamento dell'arma

Art. 8 - Ritiro dell'arma

Art. 9 - Custodia delle armi

Art. 10 - Controlli

Art. 11 - Radiazione armi

CAPO III - Modalità di porto dell'Arma

Art. 12 - Modalità del porto dell'arma in servizio

Art. 13 - Servizi di collegamento e rappresentanza

Art. 14 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

CAPO IV - Addestramento

Art. 15 - Addestramento al tiro

CAPO V - Disposizioni finali

Art. 16 - Rinvio a norme di legge e di regolamento

Art. 17 - Pubblicità del Regolamento

Art. 18 - Entrata in vigore

CAPO I - Generalità e tipo di armi

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la dotazione, la detenzione e la custodia delle armi degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Carinaro, nonché l'individuazione, l'organizzazione e le modalità dei servizi armati eseguibili esclusivamente dagli appartenenti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, in attuazione della Legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge Quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale), del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, e delle normative regionali e nazionali vigenti.
2. L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Municipale deve essere adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale e di tutela della collettività.

Art. 2 – Numero e tipologia delle armi in dotazione

1. Il numero delle armi in dotazione alla Polizia Municipale equivale al numero delle unità in organico in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi o, in ogni caso, di almeno un'arma di riserva. Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto.
2. Il Sindaco denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S., le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Servizio di Polizia Municipale all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
3. Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, sono dotati di arma individuale, costituita da arma corta semiautomatica:
 - nr. 1 tipo Tanfoglio modello GT21 calibro 9x21,
 - nr. 2 tipo Beretta modello 98FS calibro 9x21,scelte tra quelle iscritte nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo, assegnate previa idoneità all'addestramento al tiro e al maneggio.
4. Il Comando può essere dotato di un massimo di quattro sciabole, il cui uso è riservato ai servizi di rappresentanza.

Art. 3 – Altri presidi per la difesa personale in dotazione

1. Il personale del Comando di Polizia Municipale può essere dotato di strumenti di autodifesa, quali:
2. Spray urticante a base di Oleoresin Capsicum (OC) con erogazione nebulizzante, conforme alla normativa vigente (D.M. 12 maggio 2011 e s.m.i.);
3. Mazzetta di segnalazione;

4. Bastone estensibile mod. "PRG 580", conforme alle normative nazionali e regionali, realizzato con materiali che non lo rendano idoneo ad arrecare offesa alla persona.

Art. 4 - Assegnazione dell'arma in via continuativa

1. Tutti gli appartenenti alla Polizia Municipale, ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza in via continuativa ai sensi dell'art. 6, lettera a), del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145, e s.m.i., a titolo di detenzione e di uso. Il Comune di Carinaro rimane l'unico e legittimo proprietario dell'arma.
2. Il provvedimento di assegnazione dell'arma, adottato dal Sindaco, è comunicato al Prefetto di Caserta, alla Questura di Caserta e alla locale Stazione dei Carabinieri.
3. Dell'assegnazione dell'arma viene fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, tramite il numero di matricola dell'arma stessa.
4. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza, anche fuori dall'orario di servizio, nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio alla residenza, anche se fuori dal Comune di appartenenza e viceversa, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. Il Comandante della Polizia Municipale redige apposito verbale dell'assegnazione dell'arma e del relativo munizionamento.

CAPO II – Tenuta e custodia delle armi

Art. 5 – Consegna delle armi e delle munizioni

1. Il Comando di Polizia Municipale è dotato di un registro delle armi in dotazione, anche in formato digitale, le cui pagine sono preventivamente numerate e viste dal Comandante o da chi ne fa le veci. Il registro deve indicare:
 2. i movimenti di prelevamento e versamento di armi e munizioni;
 3. le armi di scorta;
 4. le ispezioni settimanali e mensili;
 5. le riparazioni delle armi;
 6. i materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria delle armi.
7. Agli appartenenti al Corpo, aventi la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, sono consegnate, a corredo dell'arma, una congrua dotazione di cartucce pari al numero massimo che può essere caricato sul caricatore principale e su quello di riserva, nonché altri presidi per la difesa personale di cui all'art. 3.
8. Gli addetti, al momento della ricezione dell'arma e del relativo munizionamento, devono sottoscrivere, per ricevuta, il registro, sul quale devono essere annotate anche le riconsegne.
9. Fino a quando arma e munizionamento non sono restituiti, devono essere custoditi a cura e sotto la

responsabilità del ricevente, nel rigoroso rispetto delle norme vigenti.

Art. 6 – Doveri dell'assegnatario

1. L'addetto cui è assegnata l'arma deve:
2. verificare la corrispondenza dei dati identificativi e lo stato di arma e munizioni;
3. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
4. applicare sempre le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
5. mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
6. custodire l'arma, quando non sotto diretto controllo, scarica e chiusa a chiave, in modo che non sia mai nella disponibilità di altri e dei minori;
7. conservare le munizioni in luogo diverso e con le stesse precauzioni;
8. evitare di lasciare l'arma incustodita, anche per brevi periodi o all'interno di veicoli;
9. depositare l'arma presso l'Ufficio preposto, registrando la consegna, quando si allontana per lunghi periodi dalla propria abitazione e dal territorio comunale;
10. segnalare al Comando ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma;
11. ispirarsi costantemente a criteri di massima prudenza.

Art. 7 – Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma è prelevata presso il consegnatario, individuato dal Responsabile del Servizio, previa annotazione del provvedimento di assegnazione nel registro di cui all'art. 5.
2. In caso di congedo ordinario o straordinario superiore a 7 giorni, il consegnatario può depositare l'arma nell'apposito armadio metallico corazzato con chiusura di sicurezza.

Art. 8 – Ritiro dell'arma

1. L'arma deve essere immediatamente restituita al consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione, vengano meno le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio, o su provvedimento motivato del Sindaco, del Prefetto o dell'Autorità Giudiziaria.
2. Il Comandante, i Dirigenti o personale da essi individuato, o in caso di urgenza, possono procedere al ritiro cautelare dell'arma quando:
3. l'operatore non abbia superato le prove di tiro e maneggio;
4. l'operatore abbia tenuto comportamenti che rendano ragionevole e opportuno il ritiro dell'arma per la sicurezza propria o di terzi.

Art. 9 – Custodia delle armi

1. Le armi non assegnate o temporaneamente restituite, quelle di riserva e le munizioni, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura di sicurezza o a combinazione, collocati in locali con

accessi controllati.

2. Tutti i movimenti di armi e munizioni sono annotati su apposito registro a cura del consegnatario.
3. L'Autorità di Pubblica Sicurezza può eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e prescrivere misure per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.
4. L'accesso è consentito solo al personale addetto, per il tempo strettamente necessario e sotto la responsabilità del consegnatario dell'armeria.
5. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento devono avvenire in luogo isolato.

Art. 10 – Controlli

1. Il Comandante o il consegnatario dell'armeria effettuano, senza preavviso, controlli sugli assegnatari delle armi, per accertare la corrispondenza delle stesse e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.
2. Il Sindaco, unitamente al Comandante, dispone visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

Art. 11 – Radiazione armi

1. La messa fuori uso delle armi e del munizionamento inefficiente o obsoleto, ovvero la radiazione di armi e munizionamento non più idonei per i servizi di Polizia Municipale, è richiesta dal Comandante.
2. La manutenzione delle armi, consistente in riparazioni presso armerie esterne, e il reintegro del munizionamento, deve essere richiesta dal Comandante previa documentazione che ne attesti la necessità.

CAPO III – Modalità di porto dell'arma d'ordinanza

Art. 12 – Modalità del porto dell'arma in servizio

1. In servizio, l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato, senza colpo in canna e con la sicura non inserita.
2. Nei casi in cui, previa autorizzazione, viene prestato servizio in abito civile, l'arma deve essere portata in maniera non visibile.
3. Gli ufficiali del Corpo in uniforme ordinaria possono portare l'arma d'ordinanza in modo che la stessa non sia visibile.
4. L'arma d'ordinanza è dotazione personale e deve essere custodita con la massima cura, in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti in materia, nonché alle disposizioni emanate dal Comandante, e non può essere ceduta o prestata ad altri a nessun titolo.
5. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione e non possono essere

alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 13 – Servizi di collegamento e rappresentanza

1. I servizi di rappresentanza espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente sono svolti di norma senza l'arma. Tuttavia, agli addetti cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto dell'arma nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento o per indagini giudiziarie iniziate nel proprio territorio e che si protraggono fuori territorio.

Art. 14 – Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

2. I servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente, per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi.
3. Tuttavia, il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi, che un contingente del personale inviato per supporto sia composto da addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, in uniforme e muniti di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio.
4. Nei casi previsti dal presente articolo, il Sindaco comunica al Prefetto territorialmente competente, e a quello competente per il luogo in cui il servizio sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare servizio armati fuori del territorio di competenza, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

CAPO IV - Addestramento

Art. 15 – Addestramento al tiro

1. Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato solo dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare, almeno una volta l'anno, un corso di tiro presso un poligono TSN abilitato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle direttive del Ministero dell'Interno.
2. La formazione può essere integrata da moduli su tecniche di de-escalation, gestione delle emergenze e uso proporzionato della forza, in linea con le linee guida ministeriali 2024-2025.

CAPO V - Disposizioni finali

Art. 16 – Rinvio a norme di legge e di regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 7 marzo 1986, n. 65, del Decreto Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), delle norme regionali vigenti, nonché di tutte le successive modifiche e integrazioni, comprese le circolari e le direttive del Ministero dell'Interno e delle Autorità competenti.
2. È fatto obbligo di aggiornare il presente Regolamento almeno annualmente, per garantirne la costante conformità alla normativa vigente.

Art. 17 – Pubblicità del Regolamento

1. Il Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Carinaro e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.
2. Copia del presente Regolamento è tenuta a disposizione del pubblico per la consultazione, secondo le modalità consentite dalla legge e nel rispetto della normativa sulla privacy (GDPR – Regolamento UE 2016/679).

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto di Caserta e al Ministero dell'Interno.